

Palermo, 9 dicembre 2024
protocollo n. 36166



Direzione

(segnatura di protocollo in alto)

Oggetto: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. dichiarazione reddituale - circolare

A tutti i dipendenti regionali in quiescenza

Alle OO.SS.
Loro sedi

E, p.c.:

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'amministrazione del Fondo Pensioni
Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di indirizzo e Vigilanza del Fondo pensioni
Al Collegio sindacale del Fondo Pensioni
Ai Dirigenti dei Servizi pensioni 1 e 2 del Fondo Pensioni
Al Dirigente del Servizio 5 del Fondo Pensioni

1. Premessa

Come è noto, l'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo erano tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 - data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 - i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'Assicurazione

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima (come quella gestita da questo Fondo Pensioni) e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;

- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);

- per i titolari di pensione o assegno di invalidità, si rimanda alle pertinenti circolari di Inps.

3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 erano tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell'anno 2023, entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1) L'articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2023 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro. **Si precisa che tale fattispecie è estranea a questa gestione previdenziale, che non eroga trattamenti di invalidità, e che qui si richiama solo per completezza di trattazione.**

3.2) L'articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

3.3) Le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali o TUEL), percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio Inps n. 340 del 26 settembre 2003, lett. B).

3.4) Tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1, e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).



3.5) A norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

4. Pensionati di inabilità/invalidità per gli iscritti alle gestioni dipendenti pubblici

Per gli iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (cfr. l'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).

Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, si chiarisce che lo stesso divieto non opera, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all'impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d'istituto.

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

5. Pensioni “quota 100”

L'articolo 14, comma 3, del DL 4/2019 ha stabilito per la pensione «Quota 100» (unica applicata nell'ordinamento previdenziale della Regione Siciliana), poi divenuta «Quota 102» nel 2022 e «Quota 103» nel 2023-2024, in deroga alla normativa appena richiamata, l'**incumulabilità di tale prestazione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui (Circ. Inps 117/2019). Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la **data di decorrenza della pensione** e la data di **maturazione del requisito anagrafico** per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata all'età di 67 anni) e comporta la **sospensione dell'erogazione della pensione** nell'anno in cui sono stati percepiti i redditi nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. A tal fine i titolari della prestazione sono tenuti a produrre apposita dichiarazione a questo Fondo circa l'assenza di redditi che comportino la sospensione della prestazione.

6. Dichiarazione per il pensionato che svolge lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023 si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo (cfr. la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023).

Pertanto, nei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, dispensa dal



servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo, trovano applicazione le istruzioni della presente circolare.

7. Soggetti in quiescenza nominati Capi di gabinetto – limiti di ammissibilità del cumulo

L'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, nel testo coordinato con la legge di conversione (nr. 137/2023), dispone quanto segue:

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 2

3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali»

Sui profili relativi alla cumulabilità fra redditi da pensione e redditi da lavoro dipendente, si conferma che i titolari di pensioni erogate da questo ente previdenziale possono percepire trattamenti economici onnicomprensivi erogati da amministrazioni ed enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a condizione che, sommati alla pensione in godimento, non sia superato il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il successivo d.l. 24/04/2014, n. 66, convertito in l. 89/2014, all'art. 13, stabilisce che a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui.

8. Redditi da lavoro autonomo percepiti ai sensi dell'art. 31 del D.L. 36/2022 - limiti di ammissibilità del cumulo

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.L. 36/2022, convertito con modifiche in l. 79/22, *“Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31.*

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



L'art. 31 comma 8 del codice degli appalti dispone quanto segue: 8. *Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.*

Sui profili relativi alla cumulabilità fra redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo per incarichi conferiti da altre Pa, si conferma che i titolari di pensioni erogate da questo ente previdenziale possono percepire trattamenti economici onnicomprensivi erogati da amministrazioni ed enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a condizione che, sommati alla pensione in godimento, non sia superato il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il successivo d.l. 24/04/2014, n. 66, convertito in l. 89/2014, all'art. 13, stabilisce che a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui.

9. Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

10. Modalità di presentazione della dichiarazione

I pensionati amministrati da questo Fondo, che non vi avessero provveduto nel termine del 31 ottobre, possono ancora effettuare la comunicazione a ced.quiescenza@regione.sicilia.it

10. Regime sanzionatorio

Ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 10 del D.lgs n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

11. Dichiarazione a preventivo per l'anno 2024

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



A norma del comma 4-bis dell'articolo 10 del D.lgs n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 662/1996, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tale fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente apposita dichiarazione.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2024.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024, resa a consuntivo nell'anno 2025.

Distinti saluti

Il Direttore generale
(Nasca)

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA

